



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
Comune Capofila di Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia

Comune di Serra San Bruno (Capofila), Comune di Acquaro, Comune di Arena, Comune di Brognaturo, Comune di Capistrano, Comune di Dasà, Comune di Dinami, Comune di Fabrizia, Comune di Gerocarne, Comune di Mongiana, Comune di Nardodipace, Comune di Pizzoni, Comune di San Nicola da Crissa, Comune di Simbario, Comune di Sorianello, Comune di Soriano Calabro, Comune di Spadola, Comune di Vallelonga, Comune di Vazzano

Tel. 0963 779440 fax 0963 70518 – PEC: sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA RIVOLTO ALL'UTENZA RESIDENTE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 22.06.2015 e ss.mm. con la quale la Giunta regionale ha definito gli Ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e che i Comuni che compongono l'Ambito territoriale ottimale di Serra San Bruno sono: 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Sorianello; 16. Soriano Calabro; 17. Spadola; 18. Vallelonga; 19. Vazzano;

Vista la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la “riorganizzazione dell'assetto istituzionali del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali” con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503/2019 recante “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - Presa d'atto Parere Terza Commissione consiliare n. 54/10^ - Approvazione”;

Visto il Regolamento n. 22/2019 “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”, con relativo allegato A “requisiti generali, strutturali, professionali,

organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni” e allegato 1 “Tipologie strutture- rette - modalità di calcolo”;

Vista la Deliberazione n. 104 del 29.12.2020 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2020/2022 che contiene, tra l’altro, gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona;

Vista la nota n. 539552 del 14/12/2021 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, acquisita al Protocollo di questo Ente con il n. 19096 del 15/12/2021, contenente le indicazioni operative;

Visto il Piano di Zona approvato con Decreto dirigenziale n. 7057 del 29/06/2022 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, pubblicato sul Burc n. 123 del 30/06/2022;

Vista la nota Prot. n. 26776 del 20/01/2023 della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro e Welfare recante “D.G.R. 735 del 28 dicembre 2022 – Regolamento n. 18/2022 – Indicazioni operative”;

Vista la nota Prot. n. 144102 del 26/02/2024 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, acquisita al Protocollo di questo Ente con il n. 3303 del 26/02/2024 contenente indicazioni per la pubblicazione del presente Avviso e con la quale viene specificato che gli effetti dello stesso decorrono dal 01/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 669/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735/2022;

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 499/2023 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 512/2023 con le quali sono stati modificati la D.G.R. 503/2019 ed il Regolamento n. 22/2019;

Visto il Regolamento n. 10/2023 “Modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22, Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72/2024 con la quale sono state apportate modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 512/2023 ed all’Allegato 1;

Vista la nota n. 187972 del 12/03/2024 della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro e Welfare recante “Notifica D.G.R. n. 72 del 4 marzo 2024, di modifiche alla D.G.R. n. 512/2023 ed all’Allegato 1 – Comunicazioni”, acquisita da questo Ente con il Prot. n. 4231 del 13/03/2024;

Considerato che ai sensi del Regolamento n. 10/2023, di modifica del Regolamento n. 22/2019:

- l’apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell’ambito nel cui territorio esse sono collocate;
- l’autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al Regolamento n. 10/2023;
- i servizi e le strutture socioassistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune Capo Ambito dell’Ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso Regolamento;

- l'accreditamento è disposto dall'Amministrazione competente, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati dallo stesso articolo, oltre a quelli relativi all'autorizzazione al funzionamento;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 72/2024:

- chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare, per tramite dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normative vigente in materia;
- il cittadino si avvale del principio di libera scelta del servizio;
- il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta;
- l'utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite;
- le indennità di accompagnamento dovranno essere corrisposte per intero dalla data di ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista;
- le indennità di frequenza e comunicazione non sono dovute in strutture a carattere semiresidenziale;
- il Comune Capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, è tenuto a verificare, prima dell'inserimento nella struttura, e/o dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale;
- al fine dell'ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune Capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica dell'utente e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa;
- l'ISEE è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune Capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti;
- per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso;
- il Comune Capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una struttura socioassistenziale, sia essa residenziale che semiresidenziale o di accesso ad un servizio di natura domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;
- qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l'Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall'utente, acquisendo dall'Ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato. Il servizio potrà essere identificato anche direttamente dall'utente, restando invariata l'acquisizione della documentazione da parte dell'Ambito di riferimento;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale n. 7 del 17/04/2024 con il quale è stata approvata la programmazione del budget di concessione agli utenti, richiedenti contributi alla persona, per il servizio delle strutture socio-assistenziali – annualità 2024 – sia intra che extra Ambito;

Vista la propria Determinazione n. 21 del 22/04/2024 recante “Approvazione Schema di Avviso pubblico relativo alla Manifestazione d’interesse per il convenzionamento di strutture a ciclo semiresidenziali e residenziali per minori, adulti, anziani e persone con disabilità e Schema di Avviso pubblico per la presa in carico e l’ammissione all’integrazione della retta rivolto all’utenza residente nel territorio dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno che intende usufruire dei servizi offerti dalle Strutture socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali – Anno 2024”;

Tenuto conto che l’Ambito territoriale di Serra San Bruno intende potenziare l’offerta di servizi e prestazioni socio-assistenziali a favore di minori, degli adulti in difficoltà, delle persone con fragilità in particolare anziani e disabili, garantendo al contempo opportunità di libera scelta;

Tenuto conto che il Comune Capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;

Precisato che l’istanza prodotta dall’utente non dà alcun diritto all’ammissione al beneficio e che la stessa è determinata solo da atto successivo riconosciuto in presenza di comunicazione a favore del richiedente;

Dato atto che

- la compartecipazione alla spesa da parte dell’Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio;
- resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente;

SI RENDE NOTO

Che a seguito della riforma del Welfare (già avviata con la D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i.) di cui alla D.G.R. n. 72 del 04/03/2024 ed ai suoi allegati, tutti i cittadini (compresi gli utenti già presenti nelle Strutture accreditate) residenti nel territorio dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno possono presentare istanza per la presa in carico e l’ammissione all’integrazione della retta da parte di minori, adulti, anziani e persone con disabilità per l’inserimento nelle Strutture socio assistenziali semiresidenziali e residenziali autorizzate e accreditate.

I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono i seguenti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea (il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se titolare di permesso di soggiorno);
- residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale.

La situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale dell’Ufficio di Piano per individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti.

Si specifica che tutti gli utenti richiedenti agevolazione per la fruizione dei servizi devono procedere alla presentazione dell’istanza corredata dall’apposita documentazione reddituale, patrimoniale e finanziaria.

Si precisa che le persone che accedono alle prestazioni sociali sono tenute a partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, per come previsto dalla normativa in vigore, alla copertura del costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Si ribadisce che la compartecipazione alla spesa da parte dell’Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio, tenuto conto della Programmazione del budget di concessione agli utenti, richiedenti contributi alla persona, per il

servizio delle strutture socio-assistenziali – annualità 2024 – sia intra che extra Ambito approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno.

Art. 1 - Ammissione alle prestazioni di assistenza

Il collocamento dell'utente nella Struttura socio assistenziale semiresidenziale o residenziale e l'erogazione del contributo può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito e la verifica dell'effettiva disponibilità di posti in assistenza e nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini della presa in carico e dell'eventuale ammissione all'integrazione della retta, tutti gli utenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Gli utenti già presi in carico dal Servizio Sociale Professionale di Ambito – che restano tenuti alla presentazione di istanza di presa in carico e ammissione all'integrazione della retta per l'anno corrente - saranno ammessi a retta dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024, salvo che l'insufficienza delle risorse imponga un termine antecedente per l'ultimo utente ammesso.

Gli utenti nuovi beneficiari dei servizi saranno ammessi all'integrazione della retta, ove ne sussistano le condizioni, a far data dalla presa in carico e tenuto conto dell'inserimento autorizzato nella struttura e sino al 31.12.2024, salvo che l'insufficienza delle risorse imponga un termine antecedente per l'ultimo utente ammesso.

Resta comunque inteso che l'ammissione al beneficio di integrazione della retta dell'utente decade alla data del 31 dicembre 2024, senza necessità di comunicazione formale da parte dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Art. 2 - Determinazione della compartecipazione e Graduatorie

In relazione al calcolo della compartecipazione della retta da parte dell'utente, l'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, acquisita la documentazione e sempre nei limiti delle risorse programmate e disponibili, quantifica la quota spettante. Tale calcolo viene effettuato sulla base delle previsioni della D.G.R. n. 72/2024 e dei relativi allegati.

Art. 3 - Graduatorie

Il presente Avviso, aperto e dinamico, prevede come prima scadenza il 31 maggio 2024 con conseguente pubblicazione di "graduatoria" dei soggetti ammessi a beneficio confermando che l'agevolazione è sempre legata alla disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio a seguito di trasferimento dalla Regione Calabria. Sono previste ulteriori scadenze mensili:

- 30 giugno 2024
- 31 luglio 2024
- 31 agosto 2024
- 30 settembre 2024
- 31 ottobre 2024
- 30 novembre 2024
- 31 dicembre 2024

con conseguente pubblicazione di "graduatoria" dei soggetti ammessi a beneficio.

Considerato che la compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio, tenuto conto della Programmazione del budget di concessione agli utenti, richiedenti contributi alla persona, per il servizio delle strutture socio-assistenziali – annualità 2024 – sia intra che extra Ambito approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno, si darà priorità agli utenti già presi in carico per l'anno 2023 e si utilizzeranno i seguenti ulteriori criteri di priorità ai fini dell'elaborazione della prima graduatoria:

1. Vittime di abusi e violenze;

2. Disabili;
3. Minori e Adolescenti;
4. Anziani;
5. Adulti in difficoltà;
6. ISEE inferiore;
7. Ordine di protocollazione.

Resta inoltre inteso che per gli utenti già presi in carico, viene fatto salvo il riconoscimento – in caso di mantenimento dei requisiti di carattere sociale, economico e finanziario – dell’eventuale agevolazione per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 maggio 2024.

Per la redazione delle graduatorie riferite alle relative successive finestre temporali mensili, saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:

1. Vittime di abusi e violenze;
2. Disabili;
3. Minori e Adolescenti;
4. Anziani;
5. Adulti in difficoltà;
6. ISEE inferiore;
7. Ordine di protocollazione.

Resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.

Art. 4 - Utenti esentati dalla compartecipazione

Non sono esclusi da presentare istanza gli utenti dei servizi, anche in presenza dell’esonero dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 (Allegato “1” alla DGR n. 72/2024) nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

- 2.6 COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
- 2.7 COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)
- 2.9 COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
- 2.10 CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
- 3.7 CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
- 3.8 CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

Gli utenti esentati dalla compartecipazione, o chi ne fa le veci, devono presentare istanza, escludendo gli allegati di natura economico/reddituale, al fine di rendere edotto l’Ente sulla spesa necessaria all’erogazione della prestazione.

Si specifica, infatti, che anche per gli utenti esentati dalla compartecipazione vige il principio della “capacità economica dell’Ente” per l’erogazione della spesa e che in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà essere erogato a loro favore.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune Capofila Serra San Bruno e contestualmente viene inviato a tutti i Comuni dell'Ambito territoriale con l'invito alla massima diffusione e alla pubblicazione sui siti istituzionali.

La richiesta di presa in carico al servizio in Struttura socioassistenziale deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo, corredato degli allegati previsti, da presentare al Comune di residenza. L'Assistente sociale del Comune di residenza, verificata la regolarità e la completezza dell'istanza e la presenza di tutti gli allegati previsti, provvede alla redazione della relazione sociale e trasmette, entro 7 giorni dalla protocollazione dell'istanza, tutta la documentazione all'Ufficio Protocollo Generale del Comune Capofila sito in Piazza Carmelo Tucci a Serra San Bruno a mano o a mezzo Pec all'indirizzo: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

Non verranno prese in considerazione istanze con documentazione carente rispetto a quanto previsto dal presente Avviso pubblico e dall'allegato modello di domanda.

Per quanto non specificato nel presente Avviso si rimanda integralmente alla D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023 e alla D.G.R. n. 72/2024 ed ai relativi allegati e ad ogni altro dispositivo attuativo in vigore.

Art. 6 – Controllo

Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, saranno effettuati controlli sulle stesse, anche a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7 – Clausola di salvaguardia

Il Comune Capofila di Serra San Bruno si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dello stesso Comune o dell'Ambito territoriale sociale.

Serra San Bruno, 22/04/2024

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
-Dott. Salvatore Sibio-